

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2011

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾ ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 997/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche ⁽³⁾.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione del *Sagittarius serpentarius*, figurante nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nell'Unione in provenienza dalla Tanzania. Occorre pertanto sospendere l'introduzione di *Sagittarius serpentarius* dalla Tanzania.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

— *Lynx lynx* (trofei di caccia) proveniente dall'Azerbaijan;

— *Hexaprotodon liberiensis* proveniente dalla Guinea;

— *Moschus anhuiensis*, *Moschus berezovskii*, *Moschus chrysogaster*, *Moschus fuscus* e *Moschus moschiferus* provenienti dalla Cina;

— *Uromastix aegyptia* proveniente dall'Egitto;

— *Chamaeleo ellioti* proveniente dal Burundi;

— *Chamaeleo pfefferi* proveniente dal Camerun;

— *Varanus exanthematicus* (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività di lunghezza totale inferiore o uguale a 35 cm), *Varanus niloticus* (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività di lunghezza totale inferiore o uguale a 35 cm) e *Kinixys belliana* (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività con lunghezza del carapace inferiore o uguale a 5 cm) provenienti dal Benin;

— *Varanus niloticus* proveniente dal Burundi e dal Mozambico;

— *Varanus salvator* proveniente dalla Cina, dall'India e da Singapore;

— *Python reticulatus* proveniente dall'India e da Singapore;

— *Aldabrachelys gigantea* proveniente dalle Seychelles;

— *Geochelone elegans* proveniente dal Pakistan;

— *Geochelone platynota* proveniente dal Myanmar;

— *Indotestudo elongata* proveniente dal Bangladesh, dalla Cina e dall'India.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione, a norma del presente regolamento.

(6) I nomi delle specie *Pachypodium softense* e *Euphorbia suzannae-marnierae* sono stati adattati ai più recenti riferimenti ufficiali della CITES. Sono stati altresì corretti degli errori tecnici nel phylum MOLLUSCA.

(7) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nell'Unione deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 997/2010.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 290 del 6.11.2010, pag. 4.

